

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 101/CSA– RIUNIONE DEL 9 MARZO 2018

I COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Dott. Agostino Chiappiniello - Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.04.2018 INFLITTA AL CALC. COULIBALY KASSOUM SEGUITO GARA EBOLITANA/CITTÀ DI GELA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Con ricorso del 2.3.2018, preceduto da rituale preannuncio, la A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 21.2.2018 (Com. Uff. n. 100) con la quale è stata inflitta al calciatore Coulibaly Kassoum la sanzione della squalifica sino al 18.4.2018 “per avere, al termine della gara, lanciato con un calcio il pallone all’indirizzo del Direttore di Gara colpendolo alla schiena”. Ciò in occasione della gara Ebolitana Calcio/Città di Gela del 18.2.2018, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti – Girone I.

La reclamante contesta innanzi tutto la dinamica dell’evento, sostenendo che il calciatore Coulibaly avrebbe sì calciato il pallone, ma non all’indirizzo dell’arbitro il quale, peraltro, si trovava ad una distanza di circa 30 mt. e, per di più, di spalle (sicchè non avrebbe potuto apprezzare la volontarietà o meno del gesto). In ogni caso, tale gesto non poteva qualificarsi come “violento”, anche perché nessuno degli assistenti lo aveva in tal senso percepito, tanto da non riportare alcunchè nei rispettivi referti.

Ritiene pertanto la reclamante la sanzione inflitta eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti effettivamente occorsi (e comunque non dimostrati), concludendo in via principale per la rideterminazione della sanzione in termini di giornate di gara (e non a tempo) e, in via subordinata, per la riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva, nel corso della riunione del 9.3.2018, ha sentito l’arbitro a chiarimenti, all’esito dei quali è emerso da un lato che il Coulibaly ha effettivamente calciato il pallone in direzione del direttore di gara da circa 10 mt. di distanza, dall’altro che non vi è certezza circa la volontà di colpirlo.

Sulla base di tali presupposti, non può ravvisarsi la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. d) C.G.S. (con la conseguente grave sanzione ivi prevista), ritenendo piuttosto ricorrere la condotta gravemente antisportiva del calciatore medesimo nei confronti del direttore di gara, per avere egli comunque calciato il pallone nella sua direzione (tanto da colpirlo), ancorchè non con l’intento di arrecargli danno fisico.

Per tali ragioni, in applicazione dell’art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S. e tenuto conto della oggettiva potenzialità dannosa del gesto, si ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta al calciatore nella squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ebolitana Calcio 1925 di Eboli (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/POTENZA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Con ricorso del 28.2.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Potenza Calcio S.S.D. A.R.L. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 21.2.2018 (Com. Uff. n. 100) con la quale le è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 *“per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) nel settore ad essi riservato, nonché lanciato diversi oggetti (ombrelli, bottigliette d'acqua ecc.) nel settore occupato dalla tifoseria avversaria. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al Com. Uff. nn. 64 – 77 – 89”*.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la sanzione così come inflitta sarebbe stata originata da una non corretta interpretazione dei rapporti dei due Commissari di Campo, peraltro in parte contraddittori posto che l'uno riferiva di un lancio reciproco di oggetti tra le due tifoserie, l'altro precisava che il lancio di oggetti da parte dei tifosi del Potenza era avvenuto solo in reazione al lancio da parte dei tifosi del Cerignola. In realtà, precisava la medesima ricorrente, era accaduto che al 12' del primo tempo, a seguito di una segnatura del Cerignola, era iniziato un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi locali all'indirizzo dei tifosi del Potenza, tra cui due fumogeni ed un petardo che, nello scoppiare, aveva procurato stordimento ad un Ispettore di Polizia e lesioni ad un tifoso del Potenza, difatti trasportato urgentemente in ospedale in ambulanza.

I tifosi del Potenza avevano quindi reagito “restituendo” alla tifoseria avversaria quegli stessi oggetti che gli erano stati lanciati (tranne i cestini per l'immondizia), ivi compresi i due fumogeni ancora accesi, fumogeni che pertanto essi non avevano introdotto anche perché sottoposti a controlli capillari in occasione dell'accesso all'impianto sportivo.

La ricorrente chiede inoltre tenersi conto della fattiva collaborazione di essa società per la prevenzione dei fatti occorsi, per avere richiesto espressamente al presenza di due ispettori di campo, per avere adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i fatti purtroppo occorsi e per avere infine collaborato attivamente con le forze dell'ordine anche per identificare i propri sostenitori: tutto ciò in funzione dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma, 2, C.G.S..

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta la disparità di trattamento sanzionatorio tra le due società, posto che anche il Cerignola era stata irrogata un'ammenda sostanzialmente identica (oltre a € 200,00 per il lancio di una bottiglietta all'indirizzo degli ufficiali di gara) nonostante l'evidente, maggiore responsabilità ascrivibile ai tifosi del Cerignola, sia per avere dato inizio agli incidenti, sia per il lancio del petardo.

Conclude pertanto per la riduzione della sanzione irrogata, eventualmente anche previa audizione degli Ispettori di Campo a chiarimenti.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, apparendo congrua la sanzione irrogata alla società Potenza Calcio dal Giudice Sportivo, pur volendosi accreditare la versione dei fatti come da essi riferita.

E difatti, al di là dell'introduzione o meno di materiale pirotecnico, è certo che i tifosi del Potenza hanno comunque “utilizzato” detto materiale (ancorchè lanciatogli dai tifosi del Cerignola), non limitandosi a rendere inoffensivi i fumogeni ma lanciandoli all'indirizzo dei tifosi avversari: con ciò realizzando comunque la violazione dell'art. 12, 3° comma, C.G.S. nonché, per vero, anche dell'art. 14 C.G.S., per avere anch'essi appunto lanciato oggetti più o meno contundenti nel settore occupato dai suddetti tifosi, restando irrilevante che ciò sia avvenuto per loro iniziativa o per mera reazione.

Quanto al riconoscimento di circostanze attenuanti ex art. 13, 2° comma, C.G.S. ed alla presunta disparità di trattamento rispetto alla medesima sanzione irrogata al Cerignola, è agevole osservare che le eventuali attenuanti resterebbero comunque assorbite dalla recidiva ex art. 21, C.G.S., recidiva specifica espressamente applicata dal Giudice Sportivo in relazione ai CC.UU. nn. 64, 77 e 89.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SFF ATLETICO/RIETI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 alla Società F.C. Rieti.

Come risulta dal referto e dalla e-mail esplicativa dell'assistente dell'arbitro, sig. Fabrizio Ricciardi, durante la gara e precisamente dal 40° al 48° minuto del 2° tempo, i tifosi del Rieti collocati nella tribuna posta alle spalle del sig. Ricciardi, colpivano lo stesso con 20/25 sputi sulle spalle e sulla nuca. Inoltre, gli stessi tifosi rivolgevano al sig. Ricciardi e al direttore di gara impropri come "Siete dei figli di p.....", "b.....", "pezzi di m.....".

La Società F.C. Rieti con nota del 22.2.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Rieti dalla Corte Sportiva d'appello nazionale con nota n. 16340 del 23.2.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- non è specificato nel referto in quale parte del terreno di gioco il sig. Ricciardi è stato raggiunto da sputi e parole offensive. Inoltre, dovendo seguire le fasi del gioco non poteva rendersi conto se gli sputi e le parole offensive giungessero dai tifosi locali o ospiti;

- sulla base della precedente considerazione appare ingeneroso addossare la responsabilità soltanto ai tifosi ospiti;

- i tifosi del Rieti erano collocati alle spalle del calcio d'angolo, per cui appare difficile che il sig. Ricciardi sia stato fermo nella stessa zona dal 40° al 48° minuto del secondo tempo;

- i tifosi del Rieti non avrebbero avuto motivo di porre in essere tale atteggiamento offensivo, considerato che al momento dell'evento la propria squadra conduceva la gara per 1 a 0, in quanto solo al 44° minuti la squadra SFF Atletico ha pareggiato.

Conclusivamente ha chiesto una riduzione della ammenda.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da pubblici ufficiali (arbitro e assistente dello stesso).

Nel merito si osserva:

- non è necessario e derimente indicare da quale parte del campo sono giunti gli sputi e pervenute le parole offensive, atteso che l'assistente ha riferito come luogo la parte di tribuna posta alle proprie spalle. La circostanza che non poteva rendersi conto della provenienza, in quanto doveva seguire l'andamento della gara, è una valutazione della società reclamante che non trova conferma nella realtà fenomenica dell'episodio, in quanto il sig. Ricciardi ben poteva avvedersi anche di ciò che avveniva alle sue spalle;

- la circostanza che i tifosi ospiti fossero collocati dietro il calcio d'angolo del campo di gioco non esclude che gli episodi riferiti si sono verificati e non consente di affermare che gli eventi lesivi provenissero dai tifosi locali. Tra l'altro, per subire gli sputi e le parole offensive non è necessario restare continuativamente nella parte di campo indicata per tutto il tempo preso in esame, ossia dal 40° al 48° minuto del secondo tempo, essendo sufficiente un arco temporale inferiore e discontinuo;

- la circostanza che la società Rieti conducesse la gara per 1 a 0 non ha alcun nesso causale con i fatti verificatesi. Inoltre, detti fatti si sono verificati dal 40° al 48° minuto di gioco del secondo tempo, mentre il pareggio dell'Atletico si è realizzato solo al 44° minuto, per cui non c'è coincidenza temporale tra i due eventi.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. BRC 1996 CAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. CAPPONI EMANUELA SEGUITO GARA ASD BRC 1996/ASD VIS FONDI DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 21.02.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 563 del 21.2.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Capponi Emanuela.

Come risulta dal referto arbitrale la calciatrice veniva espulsa per somma di ammonizione per reiterato comportamento scorretto nei confronti delle calciatrici avversarie. All'atto della notifica del provvedimento ingiuriava ripetutamente il direttore di gara.

La Società A.S.D. Bric 1996 CA5 con e-Mail del 22.2.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società A.S.D. Bric 1996 CA5 dalla Corte Sportiva d'appello nazionale con nota n. 16416 del 23.2.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- si contesta la fondatezza della prima ammonizione;
- non risulterebbero veritiere le frasi attribuite alla calciatrice profferite nei confronti del direttore di gara;
- l'arbitro avendo alle spalle la tribuna, dove era transitata la calciatrice dopo l'espulsione, non poteva individuare con esattezza chi aveva profferito le ingiurie, dal momento che erano presenti molti spettatori;
- alla fine della gara l'arbitro non ha fatto alcun cenno ai dirigenti della società annunciante ulteriori provvedimenti;
- l'atteggiamento dell'arbitro è risultato incomprensibile, diverso da quello che avrebbe tenuto durante l'arbitraggio di una partita di calciatori uomini.

Conclusivamente condivide la sanzione comminata per somma di ammonizione ma chiede di non penalizzare la calciatrice per le ingiurie non commesse.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l'arbitro.

Nel merito si osserva:

- l'arbitro pur avendo alle spalle la tribuna, luogo dal quale sono pervenute le ingiurie, ben poteva rendersi conto da quale soggetto erano profferite. Tra l'altro, la società contesta il contenuto delle frasi ma non la sussistenza delle stesse;
- l'arbitro non è tenuto in alcun modo ad anticipare con cenni gli ulteriori provvedimenti che intende adottare in relazione agli eventi verificatesi durante la partita, per cui la contestazione della società appare illogica e senza alcun fondamento giuridico;
- la circostanza rappresentata dalla società secondo la quale l'arbitro avrebbe tenuto un comportamento diverso da quello che normalmente si tiene con calciatori uomini, appare gratuita e priva di riscontri probatori.

Giova rilevare, inoltre, che la società reclamante non contesta il fatto materiale che vi sono state delle frasi profferite nei confronti dell'arbitro, ma ritiene che dette frasi sono diverse da quelle contenute nel referto arbitrale e non concretizzano le ingiurie contestate.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. BRC 1996 CA5 di Ciampino (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SANCATALDESE CALCIO DELL'11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società F.C. Isola Capo Rizzuto la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00, perché al termine dell'incontro Isola Capo Rizzuto/Sancataldese disputato in data 11.2.2018, tutti i calciatore e dirigenti della società, nonché alcuni propri sostenitori indebitamente presenti nell'area degli spogliatoi, prendevano parte a una rissa con alcuni tesserati della squadra avversaria che si protraeva per circa 5 minuti, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. (Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto preannunciava reclamo in data 15.2.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 12.2.2018.

La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOGERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società F.C. Isola Capo Rizzuto la sanzione dell'ammenda di € 500,00, perché durante l'incontro Isola Capo Rizzuto/Nocerina disputato in data 18.2.2018, propri raccattapalle, nel corso del secondo tempo, ritardavano la ripresa del gioco. Venivano allontanati dai dirigenti locali su richiesta del Direttore di gara. (Com. Uff. n. 100 del 21.02.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto preannunciava reclamo in data 21.2.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 23.2.2018.

La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOGERINA DEL 18.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Pellizzi Francesco la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, perché al termine dell'incontro Isola Capo Rizzuto/Nocerina disputato in data 18.2.2018, mentre la Terna Arbitrale rientrava negli spogliatoi, si avvicinava al Direttore di gara e con atteggiamento minaccioso, gli rivolgeva espressioni minacciose. Nella circostanza tentava di raggiungerlo senza tuttavia riuscirci per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra. (Com. Uff. n. 100 del 21.02.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo la società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto preannunciava reclamo in data 21.2.2018 al quale seguiva trasmissione della documentazione richiesta da parte della Segreteria in data 23.2.2018.

La ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Dott. Lucio Molinari - Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOLI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBALONGA/SFF ATLETICO DEL 17.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 21.2.2018)

Con ricorso del 6.3.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. SFF Atletico ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 21.2.2018 (Com. Uff. n. 64) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Ioli Federico la sanzione della squalifica per cinque gare effettive perché *“espulso per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irrispettosa anche all'indirizzo di A.A.. Successivamente si posizionava oltre la recinzione dietro la panchina e rivolgeva fino al termine della gara espressioni*

irriguardose all'indirizzo di un A.A.. In un'occasione si arrampicava sulla recinzione e reiterava ulteriori espressioni irriguardose nei confronti dell'A.A.": il tutto occorso in occasione della gara Albalonga/Atletico del 17.2.2018, valevole per il Campionato Nazionale Juniores.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa e severa la sanzione inflitta al proprio calciatore, la cui condotta non poteva essere qualificata violenta in assenza di alcun contatto fisico con l'assistente arbitrale. Inoltre, i comportamenti contestati dovevano essere ascritti ad un unico episodio, certamente enfatizzato dallo stato di "trance agonistica" in cui versava il calciatore medesimo il quale, peraltro, si era limitato a rivolgere all'assistente espressioni meramente irriguardose e si era comunque pentito del suo gesto.

Conclude quindi la reclamante per la riduzione della sanzione a due o, al massimo, a tre giornate di gara.

Sulla gravità del comportamento del calciatore Ioli Federico in occasione della gara in questione non può sussistere dubbio alcuno.

Costui difatti, dopo aver aggredito verbalmente un calciatore avversario con espressioni del tipo "*coglione, sei uno scemo sfigato*" (e venendo per questo espulso), uscendo dal campo non solo minacciava pesantemente un assistente arbitrale ("*ti aspetto a fine gara e ti ammazzo*") ma, non contento, si posizionava dietro la rete di recinzione e continuava ad insultare ("*quella bandierina ficcatela nel c...*") ed a minacciare ("*tanto lo sai che oggi non uscite*") l'assistente medesimo "*fino alla fine della gara*". Sicchè non può parlarsi di un unico episodio e tantomeno imputabile a "trance agonistica", posto che le intemperanze verbali del calciatore Ioli sono proseguite fino al termine della gara, come riferisce l'assistente.

Tale comportamento, tuttavia, risulta privo di alcuna connotazione effettivamente violenta sia nei confronti dell'avversario che nei confronti dell'assistente (ipotesi per la quale sarebbe risultata adeguata la sanzione quantomeno di cinque giornate di squalifica) e deve ritenersi invece circoscritto ad un'ipotesi di condotta irriguardosa (oltre che minacciosa) nei confronti di un ufficiale di gara e di un calciatore avversario (come peraltro correttamente inquadrata dal Giudice Sportivo), anche se particolarmente grave e reiterata nel corso della gara.

In siffatto contesto (fattispecie di particolare gravità di cui all'art. 19, 4° comma, lett. a) C.G.S.), questa Corte Sportiva ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica da 5 a 4 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SFF Atletico di Fiumicino (Roma), riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. REZZATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TAGLIANI MASSIMILIANO SEGUITO GARA REZZATO/CISERANO DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

Con decisione del 22.2.2018, Com. Uff. n. 101, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale-, in riferimento alla gara svoltasi il 21.2.2018 tra il Rezzato e il Cicerano valevole per il Campionato di Serie D, Girone B – nona giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Rezzato Tagliani Massimiliano la squalifica per 3 giornate effettive di gara " per avere, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al collo".

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società A. C. Rezzato, la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo ma durante le schermaglie tra giocatori per prendere posizione in occasione di un calcio d'angolo; a palla, cioè ferma, ma nell'immediata prossimità della ripresa del gioco, e , quindi, da ritenere accaduto durante le fasi di gioco come un colpo inferto non con l'intenzione di danneggiare il calciatore avversario, ma nel tentativo di conquistare una posizione favorevole per sfruttare il calcio d'angolo che stava per essere battuto.. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, ritenuto il comportamento del Tagliani antisportivo e non violento, alle due giornate già scontate.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

E' possibile, infatti, condividere la ricostruzione dei fatti così come riportati nel ricorso secondo il quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco pur se immediatamente prima del fischio arbitrale, ed effettivamente non diretto a colpire l'avversario, ma piuttosto a posizionarsi in maniera favorevole a sfruttare il calcio d'angolo che sarebbe stato immediatamente dopo battuto.

In questa ottica lo stesso fischio arbitrale deve essere letto come una interruzione del giuoco sul piano strettamente tecnico, per cui appare legittima l'annotazione del referto arbitrale nella parte in cui afferma essere il fatto intervenuto a giuoco fermo, ma non nel senso di attribuire al comportamento del giocatore sanzionato una assoluta estraneità all'azione in corso, della quale, come si è detto, esso costituisce invece la parte iniziale.

Vi è, quindi, spazio per l'adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rezzato di Rezzato (Brescia), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUGALETTA SIMONE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/PALMESE DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la SSD Città di Gela ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 106 del 28.02.2018, con il quale, in relazione alla gara Gela/Palmese, veniva inflitta la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Simone Brugaletta *"per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l'intervento dei sanitari"*.

La reclamante ha impugnato la decisione, ritenendo la sanzione inflitta al calciatore eccessiva rispetto agli accadimenti contestati, atteso che i fatti riportati dall'arbitro nel proprio referto sarebbero *"lacunosi rispetto ai fatti realmente accaduti. In particolare il direttore di gara ha semplicemente trascritto che al primo minuto del primo tempo il Sig. Brugnaletta colpiva con un pugno nel viso un avversario a palla lontana. Il giocatore colpito veniva soccorso ma proseguiva la gara tranquillamente"*.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento, atteso che dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano - così come richiesto - la riduzione della sanzione, perché, al contrario, dagli stessi emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l'ipotesi di cui all'art. 19 comma IV lett. B C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.C. TRESTINA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARCONI KEVIN SEGUITO GARA MEZZOLARA/S.C. TRESTINA DEL 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018)

La Società S.C. Trestina A.S.D. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Marconi Kevin seguito gara Mezzolara/S.C. Trestina del 21.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018) *per aver protestato all'indirizzo del Direttore di gara ponendosi a breve distanza dal suo volto. Prima di abbandonare il terreno di gioco reiterava le proteste ponendo, senza violenza, la mano sul petto dell'Arbitro. Veniva allontanato grazie all'intervento del capitano della squadra.*

La ricorrente, sebbene riconosce l'errore commesso dal giocatore, chiede di tener conto dell'intento non violento dello stesso e non irraguardoso.

Chiede, per quanto sopra, la riduzione della sanzione.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, oltre a ribadire la gravità nel comportamento assunto dal Marconi, ritiene congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Trestina A.S.D. di Trestina (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL CALCIATORE BOCCHETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ERCOLANESE/GELBISON VALLO DELLA LUCANIA DEL 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

I Signori Bocchetti Cosimo e Russo Patrizia, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale del calciatore Bocchetti Francesco, minore, tesserato della ASD A.V. Ercolanese 1924, hanno presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore stesso seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018) *per avere, in reazione, colpito con una testata alla fronte un avversario accompagnata da espressioni minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni irraguardose all'indirizzo del Direttore di gara.*

I ricorrenti contestano l'eccessività della sanzione inflitta al Bocchetti in quanto il comportamento assunto dallo stesso non è riconducibile al tipo di condotta di cui all'art. 19 comma 4, lettera C) del C.G.S., bensì a quanto riportato alla lettera "A" dello stesso comma. A sostegno di ciò evidenziano quanto riportato nel referto dell'Arbitro ove il colpo inferto dal giocatore all'avversario è stato descritto come "leggero".

Chiedono, per quanto sopra esposto, una riduzione della sanzione da cinque a due giornate di squalifica o, in subordine, la riduzione della squalifica in misura comunque minore a quella già inflitta dal Giudice Sportivo.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, alla luce di quanto riportato nel referto dell'Arbitro, in relazione alla misura del colpo dato, ritiene comunque di ricondurre la gravità della condotta avuta dal calciatore Francesco Bocchetti ai casi di cui all'art. 19 comma 4, lettera C) del C.G.S. e quindi congrua la decisione già assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bocchetti Francesco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA CAVESE/POMIGLIANO DEL 25.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

Con atto del 5.03.2018 la società Cavese 1919 S.R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale infliggeva al calciatore D'Alterio Salvatore la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, chiedendo "la riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata e la conseguente riduzione della squalifica comminata al calciatore D'Alterio Salvatore da 3 a 2 gare".

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al calciatore non fosse connotata da "particolare violenza o particolare gravità".

Le censure sono fondate, per cui il reclamo merita accoglimento.

Il calciatore ha colpito con una manata al viso un avversario il quale, a seguito dell'evento, non riportava conseguenze fisiche, tant'è che poteva proseguire il gioco. Nel fatto così come risulta dagli atti ufficiali di gara è da ravvisare non una condotta violenta quanto piuttosto una condotta gravemente antisportiva che, ai sensi dell'art. 19 comma IV lett. A, dev'essere sanzionata con la squalifica di 2 gare.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 26 giugno 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbicini